

Regolamento

Attività di volontariato e modalità dei rimborsi spese ai volontari previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Anffas Nazionale in conformità a quanto previsto dall'art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), al fine di definire forme e modi dell'attività di volontariato e rendere attuabile il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai propri volontari per lo svolgimento dell'attività effettuata, stabilisce con il presente regolamento i criteri e i limiti cui fare riferimento.

Il presente regolamento ha valenza per i volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito e non occasionale, presso l'Ente o in nome e per conto dello stesso nello svolgimento dei compiti statutari.

Ruolo del volontario

Il volontario è una persona fisica, Associato e non ad Anffas, che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Ente e condividendone le finalità, intende perseguire gli scopi di Anffas sia a livello Locale che Regionale e Nazionale, partecipando in prima persona alle sue attività e prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro, anche indiretto.

Pertanto, sono volontari di Anffas tutte le Persone che, previa richiesta e inserimento nell'apposito registro, prestino la propria libera attività nelle forme e nei modi stabiliti dal presente regolamento e più in generale nel rispetto della vigente normativa in materia.

Ai fini del presente regolamento non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni o svolga attività, ancorché volontarie, ma in modalità meramente saltuaria o occasionale.

Responsabile dei volontari

Il Consiglio Direttivo può nominare un responsabile dei volontari. In mancanza la funzione è ricoperta dal responsabile del personale o in mancanza dal Segretario Generale o da altra figura a tale scopo incaricata dal Consiglio stesso.

Il responsabile ha il compito di formare ed informare adeguatamente tutti i volontari nonché attivare tutte le iniziative utili a promuovere e salvaguardarne il ruolo fondante che essi rivestono in ambito associativo.

Inoltre, il responsabile ha il compito di vagliare le domande di ammissione dei volontari prima di sottoporle, attraverso la Presidenza, al Consiglio Direttivo. Il CD prende atto dell'istanza e del rispetto di tutte le previste condizioni e formalizza, con apposita delibera, l'autorizzazione all'espletamento di attività di volontariato in favore dell'ente. Lo stesso responsabile predispone, inoltre, un apposito programma di attività e promuove momenti di scambio e quant'altro sia ritenuto utile a valorizzare il ruolo del volontariato. Allo stesso tempo, il responsabile dei volontari verifica che l'attività di volontariato sia svolta secondo lo spirito dettato dallo Statuto e dal presente regolamento, nel rispetto delle regole e delle prescrizioni impartite ed esprima i valori di condivisione, crescita personale e servizio gratuito al prossimo.

Domanda di ammissione a volontario

L'interessato a svolgere attività di volontario, anche se già associato all'Ente, deve presentare domanda scritta all'Ente stesso.

Le domande devono indicare:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- indirizzo;

- telefono;
- mestiere o professione;
- attitudini specifiche;
- l'autorizzazione al trattamento ed uso dati personali e la liberatoria per le immagini/video.
- l'impegno ad adeguarsi e rispettare le norme sulla privacy, anche nei confronti dei terzi tenendo conto delle particolarità delle attività rivolte in favore di persone con disabilità;
- l'impegno a rispettare ed attenersi agli obblighi e alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in uso presso l'Ente;
- l'impegno a rispettare ed attenersi ad ogni altro regolamento, prescrizione o indicazioni in uso presso l'Ente, opportunamente portate alla piena e consapevole conoscenza dei volontari, atte a prevenire o gestire eventi avversi o situazioni di rischio, anche potenziale o di pregiudizio, a cui possano essere esposte, direttamente o indirettamente, le persone con disabilità ad esse affidate o con le quali, per qualsiasi motivo e ragione, si entri in relazione.

Il Responsabile dei volontari valuta l'idoneità della domanda e verificati i requisiti, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal diretto beneficiario;
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ne dà comunicazione al Presidente per gli atti di propria competenza ed all'esito se né da comunicazione scritta al volontario che ha presentato domanda. Dalla data di accettazione della domanda, il volontario è iscritto nel registro dei volontari vidimato di cui al comma 1 art. 17 CTS, previa copertura di idonea polizza assicurativa.

Il volontario è tenuto a comunicare ogni variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione.

Modalità di servizio dell'attività di volontariato

Il volontario presta la propria attività in base alle indicazioni operative fornite dall'Ente.

Per specifiche esigenze organizzative e per specifiche attività, i volontari possono essere destinatari di indicazioni operative di servizio, anche molto puntuali e dettagliate, che disciplinano l'attività da svolgere promuovendo sempre un clima positivo e collaborativo tra tutti i vari soggetti chiamati, tra di loro, ad interagire.

Nel caso di attività di volontariato prestate presso altro Ente, in nome e per conto ed espresso mandato ed autorizzazione dell'Ente presso cui si è iscritti al relativo registro, l'Ente mandante e l'ente ricevente dovranno formalizzare tale attività attraverso un apposito atto, dandone comunicazione al Volontario e specificando le modalità di effettuazione del servizio, indicando eventuali particolari accorgimenti a cui fare particolare attenzione o riferimento.

Non è inibito al Volontario di prestare con altro Ente, diverso da Anffas, attività di volontariato instaurando un autonomo e diverso rapporto. In ogni caso è obbligo del volontario darne comunicazione ad Anffas che potrà anche valutare se sussistano motivi di incompatibilità o di inopportunità tra le diverse attività.

Con il volontario non si instaura alcun rapporto di lavoro e manca, pertanto, il fatto della percezione di qualsiasi forma di retribuzione, remunerazione o corrispettivo per le prestazioni rese all'Ente e/o di subordinazione gerarchica.

Assicurazione

Per l'attività dei volontari, non occasionali, l'Ente attiva apposita polizza assicurativa in conformità con il CTS e ne annota gli estremi sul registro dei Volontari.

Recesso del volontario

La qualità di volontario viene meno, in qualsiasi tempo, a semplice comunicazione per recesso scritto o verbale del volontario e/o dell'ente o per l'avverarsi di una delle cause di incompatibilità previste dai commi sopra richiamati ed in particolare dal comma 3 e dal comma 5 dell'articolo 17 CTS.

Spese rimborsabili

I volontari prestano la loro attività gratuitamente e pertanto non hanno diritto ad alcuna retribuzione o corrispettivo per l'attività prestata sotto qualsiasi forma, anche indiretta.

In ogni caso non è ammesso o consentito alcun rimborso spese avente natura forfettaria.

Ai volontari, ove dagli stessi richiesto, può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nelle modalità e alle condizioni del presente regolamento. Dette spese devono essere preventivamente e formalmente autorizzate e devono essere sostenute nello svolgimento delle funzioni strettamente riferibili ai servizi, ai progetti e alle iniziative promosse dell'Ente nell'ambito delle attività di volontariato effettivamente svolte.

Spese effettivamente sostenute e documentate (Art.17, comma 3, D. Lgs. N. 117/2017)

Possono essere rimborsate, ove il volontario lo richieda espressamente, esclusivamente le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate nei limiti e nel rispetto del regolamento sui rimborsi in uso nell'Ente. Non sono, in nessun caso, ammessi rimborsi forfettari.

La spesa, per essere rimborsabile, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) La spesa deve essere preventivamente autorizzata;
- b) La spesa deve essere effettivamente sostenuta;
- c) La spesa deve essere debitamente documentata, allegando il documento contabile relativo (fattura, ricevuta, scontrino, ecc.);
- d) La spesa deve essere sostenuta nelle modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento sui rimborsi spesa di Anffas.

Spese effettivamente sostenute oggetto di autocertificazione da parte del volontario (Art.17 comma 4, D.Lgs.n.117/2017)

In casi specifici ed eccezionali che rendano tale modalità meno onerosa da gestire anche ai fini burocratici e per piccole spese ricorrenti è ammesso "rimborso autocertificato", per il quale non è necessario che il volontario presenti all'ente i documenti giustificativi delle spese sostenute, ma con obbligo di tenere egli stesso gli originali delle relative pezze giustificati ed esibirle in presenza di eventuali richieste o controlli, anche di terzi.

Possono essere oggetto di "rimborso autocertificato" le seguenti tipologie di piccole spese, fermo restando che le stesse non possono mai avere natura forfettaria:

- vitto (colazione/bar/ristorante)
- spostamenti (utilizzo del mezzo pubblico, utilizzo del mezzo privato in ambito comunale auto o ciclomotore)
- spese per il decoro personale
- altre tipologie di piccole spese, purché autorizzate relative alle attività svolte in nome e conto dell'Ente e ricomprese nelle attività statutarie di Anffas.

Dette spese possono essere rimborsate, previa autorizzazione delle stesse:

- a) nel limite di euro 10,00 giornalieri, ovvero nel limite di euro 150,00 mensili;
- b) a condizione che la spesa sia autocertificata dal volontario che l'ha sostenuta, mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la natura della spesa e il sostenimento della stessa per l'esecuzione di attività svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente.